

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

18/09/2024

Il condòmino decide l'adesione alla cer

Il numero delle comunità di autoconsumo energetico, inizialmente ridotto, è in crescita a seguito dell'emanazione a fine gennaio 2024 del decreto Cacer (Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile) e al conseguente sblocco degli incentivi previsti dal Pnrr. In ambito condominiale, si moltiplicano le richieste di confronto sulle possibilità di costituzione o adesione a gruppi di autoconsumo o comunità energetiche. La tipologia di Cacer che più agevolmente può sorgere in un condominio è il gruppo di autoconsumo: almeno due soggetti che condividono l'energia prodotta da una fonte rinnovabile (in genere l'impianto fotovoltaico) posta nello stesso edificio o condominio o in un'area di pertinenza dei medesimi. Un gruppo di autoconsumo può costituirsi in condominio sostanzialmente con due modalità: su iniziativa di almeno due condòmini nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1122 bis del Codice civile, comma 2 (che consente l'installazione su parti comuni di impianti di energia rinnovabili al servizio di singole unità). Oppure a seguito di delibera da parte dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'articolo 1120, comma 2 del Codice civile (i due terzi del valore dell'edificio). In entrambi i casi occorre nominare un referente e considerare sempre il principio cardine secondo cui sia l'accesso che l'uscita dal gruppo devono essere sempre possibili. Le comunità energetiche rinnovabili sono aggregazioni più ampie e complesse costituite da cittadini, autorità locali, imprese, collegati alla stessa cabina elettrica primaria. Le Cer devono avere una soggettività giuridica distinta dai propri membri, essere senza scopo di lucro e improntate ai principi di autonomia e democraticità. La partecipazione a una Cer avviene pertanto, necessariamente, mediante l'adesione - con l'accettazione dei singoli soggetti aderenti del relativo statuto - a un'entità giuridica senza scopo lucrativo (cooperativa, consorzio, associazione, ente del terzo settore) che va costituita. Tenendo a mente le peculiari caratteristiche del condominio quale mero ente di gestione e i poteri limitati a certi ambiti dell'assemblea, è opportuno - per evitare delibere potenzialmente illegittime - che l'adesione a una comunità di autoconsumo energetico si consideri sempre un atto di stretta competenza di ciascun condòmino, che non "passa" con il meccanismo deliberativo assembleare ma attraverso un'esplicita manifestazione di volontà del singolo soggetto aderente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di Assoedilizia